

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 – DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
N. 67/AV5 DEL 18/01/2018**

Oggetto: Concessione di acconto ai sensi della D.G.R.M. n. 638 del 23.05.2005 a favore del sig. F.C. per prestazioni sanitarie da fruire presso il Centro “Klinik Valens” dal 05.03.2018 al 27.04.2018

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 – DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTO il parere del Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto;

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile della U.O. Economico Finanziaria in riferimento al budget 2018;

- D E T E R M I N A -

1. Di erogare al signor F.C., residente a Cupra Marittima, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 1° Dicembre 2000 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 638 del 23.05.2005 (che ha recepito l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni di cui alla seduta del 6.2.2003), un acconto di € 16.055,73 per la spesa globale, e sanitaria e di soggiorno, da sostenere per la fruizione delle cure riabilitative presso il Centro “Klinik Valens” di Valens (Svizzera) nel periodo compreso tra il 05.03.2018 e il 27.04.2018; che l’ammontare di tale acconto è pari al 50% del rimborso spettante al signor F.C. sia delle spese sanitarie, sulla base del preventivo della clinica citato nel documento istruttorio (che è pari ad € 27.153,09, considerato il valore del cambio in vigore alla data odierna), sia delle spese di soggiorno, sulla base della spesa sostenuta dall’assistito durante il precedente ciclo di cure (che è pari ad € 12.986,24);

2. Di dichiarare che il costo derivante dal presente atto, pari ad € 16.055,73, viene imputato al conto economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 33/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio d'Esercizio 2018;
3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 36/2013;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Il Dirigente D.A.T.
Dott. Marco Canaletti**

PER IL PARERE INFRASCritto RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, il costo indicato nel presente atto viene imputato al conto economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 33/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio di Esercizio 2018.

IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Dott. Alessandro Ianniello

**IL DIRIGENTE F.F. DELL'U.O.C.
ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. Cesare Milani**

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
DISTRETTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

- Normativa di riferimento:
 - D.M. Sanità 3.11.89, e successive modificazioni apportate allo stesso dal D.M. 13.05.93, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero;
 - D.P.C.M. 1° Dicembre 2000 – Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione;
 - D.G.R.M. n. 638 del 23.05.2005: Recepimento Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli artt. 3 comma 1, 4 comma 1, 7 comma 2 dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 1.12.2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione.

- Motivazione:

Visto il D.P.C.M. 1° Dic. 2000 che regola il rimborso delle spese di soggiorno per cure in centri all'estero di elevata specializzazione a favore dei soggetti portatori di handicap, formalmente riconosciuti ex Legge n. 104/92, ed in particolar modo visti gli artt. 2 e 4 di detto decreto, che rispettivamente prevedono la rimborsabilità delle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro estero, solo quando in quest'ultimo non sia prevista la spedalizzazione in costanza di

ricovero, e la corresponsione degli acconti, previsti dall'art. 6, comma 13 del D.M. 3.11.89, computando nell'ambito della spesa sanitaria presumibile anche le spese di soggiorno;

Vista la D.G.R.M. n. 638 del 23.05.2005 che, recependo l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, ha definito le modalità applicative riguardanti il rimborso delle sopracitate spese;

Vista a tal proposito l'istanza inoltrata il 14.12.2017, prot. n. 91807, dal signor F.C. residente a Cupra Marittima, tesa ad ottenere la corresponsione dell'acconto ai sensi delle vigenti leggi regolanti la materia in questione, per le spese che lo stesso dovrà sostenere per la prosecuzione delle cure presso il centro "Klinik Valens" di Valens (Svizzera) nel periodo compreso tra il 05.03.2018 e il 27.04.2018;

Considerato che le prestazioni sanitarie di cui sopra sono state autorizzate dal Centro Regionale di Riferimento, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 3.11.89, con autorizzazione n. 123, prot. n. 73248 del 21.11.2017, valevole per n. 2 (due) cicli di terapie da fruire nel corso dell'anno 2018;

Vista altresì la conseguente autorizzazione espressa il 27.12.2017 dal Direttore di Distretto Dott.ssa Maria Teresa Nespeca;

Visto a tal proposito il preventivo rilasciato il 30.10.2017 dalla Clinica "Valens" all'utente in questione, da cui si evince che la spesa relativa a 8 settimane di trattamento, pari a 40 giorni di terapia (05.03-27.04.2018), escludendo dal piano terapeutico i trattamenti non richiesti dal paziente (terapia in acqua, ippoterapia e neuropsicologia) oltreché il costo dell'alloggio all'interno di strutture collegate con la clinica (che verrà addebitato al paziente con separata fattura, come è avvenuto nei precedenti soggiorni), è di CHF. 31.904,88 (al cambio odierno corrispondenti ad € 27.153,09) e che quindi 27.153,09 euro rappresentano la spesa sanitaria presunta;

Considerato che la clinica in questione è una fondazione senza scopo di lucro sostenuta da diversi cantoni svizzeri convenzionati;

Evidenziato che per la concessione dell'acconto delle spese di soggiorno, non essendo producibile un preventivo, ci si atterrà "per analogia" alla spesa sostenuta dal signor F.C. per il soggiorno relativo al precedente ciclo di cure, avvenuto nel periodo 10.04-05.05.2017, della durata di quattro settimane, che è stata pari ad € 6.493,12 e che pertanto, in considerazione della durata di otto settimane del presente ciclo, la spesa di soggiorno presunta è di € 12.986,24;

Ritenuto necessario dover procedere alla concessione di acconti calcolati sulla base delle modalità sopra menzionate, rinviando la definizione della pratica ad una successiva determina che sarà posta in essere sulla base della definitiva e completa documentazione contabile;

Rilevato che, sulla base delle vigenti normative regolanti la materia, sia le spese sanitarie che quelle di soggiorno sono entrambi rimborsabili nella misura dell'80%;

Ritenuto opportuno nel caso di specie concedere un acconto secondo la percentuale del 50% del prevedibile rimborso della spesa globale, sia perché, per le spese sanitarie, la spesa effettiva potrebbe risultare inferiore a quella presunta sulla base del preventivo del centro estero, quale risulta agli atti di quest'Area Vasta 5, sia perché, per quelle di soggiorno, sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n. 638 del 23.05.2005 (che ha recepito l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6.2.2003), il reddito dell'assistito in questione non rientra nella fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 1 del medesimo accordo, criteri in relazione ai quali il successivo art. 3 disciplina tassativamente il "quantum" dell'acconto da corrispondere;

Per quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 1° Dicembre 2000 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 638 del 23.05.2005 (che ha recepito l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6.2.2003),

SI PROPONE

1. Di erogare al signor F.C., residente a Cupra Marittima, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 1° Dicembre 2000 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 638 del 23.05.2005 (che ha recepito l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni di cui alla seduta del 6.2.2003), un acconto di € 16.055,73 per la spesa globale, e sanitaria e di soggiorno, da sostenere per la fruizione delle cure riabilitative presso il Centro "Klinik Valens" di Valens (Svizzera) nel periodo compreso tra il 05.03.2018 e il 27.04.2018; che l'ammontare di tale acconto è pari al 50% del rimborso spettante al signor F.C. sia delle spese sanitarie, sulla base del preventivo della clinica citato nel documento istruttorio (che è pari ad € 27.153,09, considerato il valore del cambio in vigore alla data odierna), sia delle spese di soggiorno, sulla base della spesa sostenuta dall'assistito durante il precedente ciclo di cure (che è pari ad € 12.986,24);
2. Di dichiarare che il costo derivante dal presente atto, pari ad € 16.055,73, viene imputato al conto economico n. 05.08.01.02.01 (Aut. AV5TERR n. 33/Sub n. 1) e relativo tetto di spesa del Bilancio d'Esercizio 2018;
3. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 36/2013;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di precisare infine che sarà cura dello scrivente servizio provvedere, con separato atto, dopo aver acquisito tutta la documentazione contabile di rito, alla completa e definitiva liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Nadia Fedeli

- ALLEGATI -

Nessun allegato